

(N. 1967)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1962

Modifiche alla legge 20 ottobre 1960, n. 1189, concernente varianti sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 20 ottobre 1960, n. 1189, sono state apportate varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, al fine di inserire nel testo legislativo, sulla base dell'esperienza acquisita negli anni di applicazione del provvedimento, alcune varianti atte a rendere la legge armonica e funzionante.

Tra l'altro il provvedimento ha inteso ovviare all'inconveniente, cui davano luogo le precedenti norme, di ufficiali a disposizione i quali non potevano conseguire la promozione per l'esistenza nel servizio permanentemente effettivo di pari grado già più anziani non promossi.

È stato, pertanto, stabilito che i collocazioni a disposizione, da effettuare per creare le vacanze necessarie per procedere alle promozioni fisse annue tabellari, abbiano luogo non più in ordine inverso alla graduatoria di merito, ma in ordine di ruolo.

Allo scopo, poi, di consentire lo sblocco di quelle situazioni che in passato avevano determinato il cennato inconveniente, una apposita norma transitoria (articolo 17) ha

praticamente consentito agli interessati di conseguire la promozione nella disposizione sotto la data di entrata in vigore della legge (30 ottobre 1960).

Nell'inserire nel provvedimento la cennata norma transitoria, non si è peraltro tenuto presente che alla suddetta data alcuni ufficiali a disposizione, per i quali in passato si era verificato il suddetto impedimento alla promozione, erano stati raggiunti dal limite di età.

A colmare tale involontaria lacuna tende ora il presente disegno di legge che, in perfetta aderenza al criterio informatore della menzionata norma transitoria, consente agli ufficiali in parola di conseguire la promozione a disposizione un giorno prima del limite di età.

L'iniziativa, mentre risolverà secondo giustizia la situazione di alcuni vecchi combattenti consentendo il modesto beneficio della pensione del grado superiore, non determinerà alcuna conseguenza organica, in quanto gli interessati non rientreranno in servizio. Di nessun pratico rilievo l'onere finanziario, dato il limitatissimo numero di beneficiari.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

L'ufficiale a disposizione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, nel periodo dal 1° gennaio 1960 alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, sia stato raggiunto dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente senza poter conseguire la promozione al grado superiore per l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado più anziano, è promosso sotto la data del giorno precedente a quello di raggiungimento del limite di età ove l'ostacolo alla promozione sia stato successivamente rimosso per il trasferimento a disposizione di detto pari grado più anziano in applicazione della norma di cui all'articolo 17 della predetta legge n. 1189.

## Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.